Approvazione: Deliberazione Consiglio Provinciale n. 90 del 4.12.2006

Allegato ....1.... alla deliberazione N. 90 del 4.12.2006

CAPO I

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 1 Oggetto.

1- Il termine "contributi" di cui al presente regolamento comprende qualsiasi elargizione disposta dalla Provincia sotto forma di: sovvenzioni, sussidi, agevolazioni, concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggi economici anche in natura, di cui all'art. 12 della legge 241/90.
2- La Provincia concede contributi, così come specificati al comma precedente, a favore di Enti ed Associazioni pubbliche e private, in coerenza con i principi di seguito specificati e secondo le modalità del presente regolamento.
3- I contributi a sostegno di programmi di cooperazione internazionale allo sviluppo e gli interventi di solidarietà internazionale, sono oggetto di propria regolamentazione, specificamente approvata dall'Ente e quindi esulano dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 2 Finalità.

1- Le iniziative per le quali è possibile concedere contributi, devono essere ricomprese negli indirizzi programmatici di attività approvati dal Consiglio Provinciale nell'ambito delle materie di competenza di cui all'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

2- Di norma non possono essere concessi contributi a sostegno di spese di gestione, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 comma 2 ed al capo III, "interventi programmati" del presente regolamento.

Art. 3 Beneficiari.

1- Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Regolamento: enti pubblici e privati, fondazioni, comitati ed associazioni (così come definiti e disciplinati dagli artt. 11-42 Codice Civile), la cui attività, accertata nelle forme ritenute più opportune e principalmente tramite statuti o atti costitutivi, rivesta contenuto sociale privo di scopo di lucro e sia diretta ad organizzare iniziative, manifestazioni ed interventi di interesse pubblico.
2- Ove il contributo sia richiesto o venga riconosciuto a favore di soggetti ai cui organi statutari partecipa la Provincia con membri designati o rappresentanti, non si osservano le disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 2, all'art.5 ed all'art.6, purchè le situazioni alle quali si riferiscono i contributi, siano evidenziate nei bilanci di previsione degli Enti.
3- Eccezionalmente potranno essere destinatari di contributi anche enti e società aventi scopo di lucro, purché gli stessi siano finalizzati ad una precisa iniziativa improntata ad un interesse pubblico e generale, e tale da non produrre, di per se stessa, utili al soggetto.
4- Le persone fisiche potranno essere destinatari di contributi in relazione al bisogno, ma ciò in via del tutto eccezionale e sussidiaria ai Comuni cui è demandata la competenza specifica nel settore assistenziale. Potranno essere altresì destinatarie di contributi in ragione dell'appartenenza a specifiche categorie ed in funzione di finalità perequative poste in essere dalla Provincia nei settori di specifica competenza.
5- I beneficiari, di regola, hanno sede od operano sul territorio provinciale. Eccezionalmente, pur avendo sede ed operando al di fuori di detto territorio, in ragione della promozione di iniziative attinenti inequivocabilmente l'interesse locale.

Art. 4 Entità del contributo.

1- L'ammontare del contributo, sarà determinato con riguardo alla finalità ed alla rilevanza dell'iniziativa, al suo carattere di gratuità o meno al fruitore finale.
2- L'importo erogabile, di norma, non potrà superare il 50% dell'importo complessivo dell'iniziative cui si riferisce e comunque in nessun caso potrà essere superiore alla differenza tra costi ed eventuali ricavi dell'iniziativa medesima.
3- Nel caso di contributi individuali, l'importo sarà rapportato al bisogno documentato.

CAPO II°
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 5 Domanda di contributo.

1- La domanda di contributo, presentata per iscritto ed a firma dell'interessato, dell'avente titolo o del legale rappresentante, dovrà pervenire debitamente corredata da:
   a) una relazione dettagliata che permetta di valutare la rilevanza dell'iniziativa o la sussistenza del bisogno;
   b) un piano finanziario dal quale risultino i costi e gli eventuali ricavi per l'organizzazione dell'iniziativa o delle manifestazione per la quale si richiede l'intervento finanziario della Provincia, nonché l'eventuale partecipazione finanziaria di altri enti;
   c) Fatta eccezione per le singole persone fisiche, l'atto costitutivo, lo statuto e la documentazione da cui risultino il legale rappresentante ed i suoi poteri, nonché, l'indicazione della persona abilitata a quietanzare l'eventuale mandato;
   d) Contributi per manifestazioni superiori ai 30.000 euro, non previsti in atti di indirizzo del Consiglio Provinciale, dovranno pervenire all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione al fine di una puntuale disamina da parte delle competenti commissioni consiliari.

Art. 6 Modalità di erogazione.

1- Il contributo, è erogato solo se l'iniziativa stessa è realizzata nei termini di tempo programmati e comunque entro 18 mesi dalla deliberazione di attribuzione ed a seguito della presentazione di un dettagliato rendiconto corredato dalle copie delle note di spesa, di cui non oltre il 30% corrispondente a spese figurative e di una dichiarazione attestante le eventuali contribuzioni di altri soggetti.
2- Nel caso di contributo pari al 50% delle spese preventivate, la somma deliberata, sarà ridotta proporzionalmente quando dal rendiconto emerga una spesa inferiore a quella complessiva inizialmente prevista.
3- Il contributo potrà essere ridotto o del tutto non erogato nel caso in cui il beneficiario, inoltri documentazione contabile insufficiente e/o parzialmente o totalmente non idonea.
4- Nel caso di contributi **di cui all'art. 5, comma 1°, lettera d**, la rendicontazione, dovrà prevedere, oltre alla consueta documentazione, anche una dettagliata relazione da parte degli organizzatori, circa gli obiettivi conseguiti, con particolare riguardo agli eventuali riflessi turistici occupazionali e di immagine dell'evento stesso, da trasmettersi alla Conferenza dei Capigruppo.

5- In caso di contributo per la realizzazione di iniziative dirette dell'Amministrazione Provinciale e realizzate in collaborazione con i terzi che prestano gratuitamente la propria attività, il contributo provinciale potrà coprire l'intero ammontare delle spese reali sostenute dagli stessi, preventivamente concordate ed autorizzate dall'Amministrazione, da liquidarsi dietro presentazione di dettagliato rendiconto reso sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredato dalle copie delle note di spesa.
6- Qualora per la realizzazione delle iniziative di cui sopra, si verificasse la necessità di sostenere spese particolarmente onerose, è consentita una anticipazione all'Ente collaboratore pari, al massimo, al 50% dell'intero contributo.

Art. 7 Partecipazione con propri rappresentati.

1- La Provincia si riserva la facoltà di partecipare con propri rappresentanti, all'organizzazione delle iniziative sovvenzionate, nonché di accertare la regolare attuazione delle medesime ed il corretto impiego dei contributi concessi.

Art. 8 Pubblicità del contributo.

1- Il beneficiario del contributo è tenuto ad apporre sul materiale pubblicitario dell'iniziativa, l'indicazione "con il contributo della Provincia di Como".
2- Tale indicazione deve essere espressa, comunque, nel modo più opportuno, dal beneficiario negli altri mezzi di comunicazione dell'iniziativa; inoltre lo stemma della Provincia di Como dovrà essere opportunamente evidenziato sugli striscioni ed i manifesti che venissero utilizzati per pubblicizzare l'iniziativa o la manifestazione.
3- Ai sensi del D.P.R. 118/2000, è istituito l'albo dei soggetti beneficiari, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni sussidi e benefici di natura economica, con l'indicazione della disposizione legislativa in base alla quale l'erogazione ha avuto luogo. La consultazione di detto albo è libera a ciascun cittadino che ne faccia richiesta, dovrà inoltre esserne promossa l'informatizzazione al fine di attivarne l'accessibilità anche per via telematica.

CAPO III°
INTERVENTI PROGRAMMATI

Art. 9 Definizione di interventi programmati.

1. Gli interventi programmati, consistono nell'assegnazione di contributi in denaro, anche con frequenza annuale, a sostegno dell'attività ordinaria dell'Ente o dell'Associazione richiedente.

Art.10 Modalità di assegnazione.

1. La Giunta Provinciale, annualmente, predispone una delibera di indirizzo a seguito delle proposte presentate da ciascun assessorato competente per materia e rientranti nella definizione di cui all'articolo precedente, con la quale approva le iniziative ritenute finanziabili.
2. La medesima delibera, deve contenere un piano di riparto, formulato tenendo conto:
   a) delle caratteristiche dell'iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
   b) del rendiconto delle attività dell'anno precedente, qualora trattasi di iniziative già in essere;
   c) della qualità e della quantità delle iniziative programmate, nonché del costo presunto delle stesse.
3. La delibera di programmazione, potrà prevedere contributi di entità diversa per i singoli interventi approvati
4. Con la medesima deliberazione, potra essere richiesta ulteriore documentazione oltre a quella prevista agli art. 5 e 6 del presente regolamento, cui si rimanda, anche per le modalità di erogazione qualora compatibili. In particolare è richiesta in ogni caso l'applicazione del comma 4 dell'Art. 6, prescindere dall'importo erogato.

CAPO IV
UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE E BENI

Art. 11 Utilizzo di beni immobili, strutture e beni diversi.

1. L'utilizzo gratuito od agevolato di immobili o strutture di proprietà della Provincia di Como, da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, sportiva, economica, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.
2. Il Dirigente competente, anche su eventuale atto di indirizzo di Giunta Provinciale, può consentire l'uso di beni di proprietà per i fini richiamati al precedente articolo, tenuto conto delle caratteristiche di rilevanza per la collettività, dell'attività svolta dai soggetti richiedenti, nonché degli scopi specifici per i quali viene richiesto l'uso dei beni.
3. L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati, alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.
4. Qualora la richiesta riguardi impianti o locali sportivi, fatti salvi i principi esposti nei commi precedenti, la concessione è normata da specifico regolamento.
5. In ogni caso, la concessione è subordinata all'assunzione di specifico impegno che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene concesso, nonché la dichiarazione di assunzione di responsabilità civile verso terzi scaturente dall'uso dei beni di cui trattasi